

FESTE NATALIZIE E DI FINE ANNO ARTICOLI PIROTECNICI E FUOCHI D'ARTIFICIO

Gli articoli pirotecnici e i fuochi d'artificio non utilizzati in modo corretto sono molto pericolosi poiché mettono a repentaglio l'incolumità di chi ne fa uso e di chi assiste alla loro accensione, in particolare dei giovani, spesso appena adolescenti, e dei bambini. Gli incidenti, talvolta, sono gravissimi e spesso adulti e meno adulti agiscono da temerari o semplicemente in modo spavaldo: se qualcosa di "brutto" può sempre succedere, pensano, non capiterà a loro ma ad "altri" considerati più o meno sprovveduti; ma non è così, ragazzi e bambini, in particolare, sono i più colpiti dalle esplosioni mentre gli organi più interessati da queste ultime sono in genere mani e occhi.

Una particolare raccomandazione va, pertanto, rivolta ai genitori affinché i loro figli non entrino in possesso di tali manufatti né consentano che vengano messi mai a loro disposizione da persone maggiorenti.

Molti incidenti avvengono, peraltro, anche il "giorno dopo" a causa dei botti inesplosi che si trovano per strada.

Dall'11 settembre di quest'anno (data in cui è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Interno datato 9 agosto 2011) tutti i prodotti pirotecnici che fino a qualche mese fa non erano considerati dalla legge prodotti esplodenti sono stati tutti "riclassificati" tra quelli esplodenti, a seconda della tipologia, della IV categoria o della V categoria gruppo "C" o "D" o "E", previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

La vigente normativa prevede che la vendita dei prodotti appartenenti alla IV categoria è consentita (solo i dettaglianti muniti di licenza di pubblica sicurezza possono venderli) esclusivamente ai privati che siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore mentre quelli c. d. professionali possono essere venduti ai soli pirotecnici abilitati.

I manufatti pirotecnici "*ex declassificati*" costituenti scorte (alla data dell'11 settembre 2011) appartenenti alla **V categoria gruppo "C", "D" ed "E"** possono essere venduti anche dagli esercizi commerciali non muniti di licenza di pubblica sicurezza (tabaccai, supermercati, giornali, ecc.) ma ai soli acquirenti che abbiano compiuto 18 anni e che esibiscano un documento d'identità in corso di validità.

Si sottolinea, pertanto, che l'acquisto di qualsiasi materiale esplodente (per il quale non è espressamente richiesto il porto d'armi o il nulla osta del Questore) potrà essere effettuato **solamente a persone maggiorenti**, anche se il prodotto riporta la dicitura "**PRODOTTO DECLASSIFICATO DI LIBERA VENDITA** o "**RICONOSCIUTO E NON CLASSIFICATO TRA I PRODOTTI ESPLODENTI**" o/e "**VENDITA CONSENTITA AI MAGGIORI DI ANNI 14**".

Appare utile far presente che i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose ecc. sono, ai sensi della vigente normativa, comunque tutti "riclassificati" nella **V categoria, gruppo D**, a prescindere da ogni altra valutazione di tipo tecnico.

Il dettagliante non in possesso di licenza di pubblica sicurezza (come sopra precisato: tabaccaio, supermercato, giornalaio, ecc.) deve porre attenzione ai manufatti scoppiettanti, crepitanti o fischianti del tipo "petardo" e del tipo "razzo", verificando la reale categoria di appartenenza e ove abbia notizia che qualche manufatto in suo possesso rientri nella IV categoria deve, se possibile, restituirlo al venditore oppure distruggerlo secondo la vigente normativa (non può infatti detenere né vendere prodotti "riclassificati" nella IV categoria). **In conclusione, il dettagliante può vendere**

ai soli maggiorenni esclusivamente i prodotti facenti parte delle scorte come sopra indicate appartenenti alla V categoria gruppo C, D, ed E. I prodotti – vendibili ai maggiorenni di anni 18 – acquistati dai dettaglianti in questione in data successiva all'11 settembre 2011 possono, peraltro, essere acquistati da questi ultimi solo se sono stati “riclassificati” dall'importatore o dal fabbricante, previa garanzia, con documentazione scritta, della loro appartenenza alla **V categoria, gruppo D o gruppo E**, anche se ancora etichettati come “declassificati”.

Eventuali violazioni saranno punibili a norma dell'art. 678 (che prevede l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda fino a 247 euro) del codice penale e dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si fa presente, infine che ai sensi dell'art. 703 del codice penale “*Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via, o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi.... o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a 103 euro. Se il fatto è commesso in un luogo pubblico ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese*”.

Poiché vi è la cattiva usanza di utilizzare talvolta armi da fuoco per i festeggiamenti di fine anno, si richiama l'attenzione sul fatto che l'uso deprecabile di armi da fuoco può rivelarsi letale anche a centinaia di metri di distanza ed essere gravemente lesivo anche seguito della caduta del proiettile esploso in aria.

STRUMENTI DI AUTODIFESA CHE NEBULIZZANO UNA MISCELA IRRITANTE

Si porta a conoscenza che dal 9 gennaio 2012 potranno essere liberamente vendute ai maggiori di 16 anni e portate solo a scopo di autodifesa le bombolette che nebulizzano una miscela irritante a base di *oleoresin capsicum* e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona; tali prodotti devono essere conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale 12 maggio 2011 n. 103.

L'utilizzo di tali bombolette, è bene evidenziarlo, è consentito **solo per sottrarsi ad una minaccia o ad una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità**; inoltre, tali prodotti devono essere correttamente etichettati e riportare in lingua italiana visibile e leggibile tutta una serie di indicazioni previste dal medesimo Decreto (divieto di vendita ai minori di anni 16, denominazione legale o merceologica, istruzioni e precauzioni d'uso, avvertenza “irritante”, ecc.). Devono essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale.

I prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al citato decreto rimangono disciplinati dalla normativa sulle armi.

Ogni uso ingiustificato di tale strumento di autodifesa comporta responsabilità penali e civili. E' bene che i genitori facciano molta attenzione a che i loro figli minorenni non usino tali strumenti per altri scopi (ad esempio, per scherzi ai compagni di scuola e agli amici) perché possono essere ritenuti civilmente responsabili per i danni cagionati.